

Regolamento Aziendale
DISCIPLINA DELLA “ATTIVITA’ PROFESSIONALE INTERNA”
di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.

Art. 1
Normativa

Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90 comma 1, lettera a) e 92, comma 5 come modificato dalla L.183/10 per quanto in particolare di seguito riportato:

- Art. 92, co. 5, Decreto Legislativo n. 163/06:

Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

Il regolamento è riferito in particolare alle attività svolte principalmente dai dipendenti del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche di questa Amministrazione, di seguito anche denominato Dipartimento Tecnico, Dipartimento, Ufficio Tecnico.

Art. 2
Oggetto

Il regolamento disciplina:

- a) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di:
1. responsabile unico del procedimento (RUP);
 2. progettista (PRO);
 3. coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione(PS); coordinatore in materia di sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori (CS - quando l'incarico non sia espletato dal direttore dei lavori, ma sia espletato da personale dipendente dal Dipartimento);
 4. direttore dei lavori (DL);
 5. collaudatore (CO);
 6. collaboratori ed incaricati delle attività connesse e di supporto (CIAC);
- b) la costituzione dell'ufficio della direzione dei lavori (UDL);
- c) la costituzione e la ripartizione dei fondi da corrispondere ai dipendenti dal Dipartimento Tecnico di questa Azienda quando siano incaricati delle funzioni di cui ai precedenti punti, ivi compresi i compiti tecnico-amministrativi, ovvero da corrispondere ad altri dipendenti ove si realizzi l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento.

Art. 3

Definizione delle attività tecnico-professionali e loro attribuzione

Il Responsabile del procedimento assume anche le funzioni di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89, 1° comma, lett. c) D.L.vo 81/08.

Sono definiti tecnici/progettisti, al fine del presente regolamento, i dipendenti in possesso dei titoli abilitanti alla redazione di progetti secondo le norme stabilite per i dipendenti pubblici di cui agli artt. 90, comma 4, e 253, comma 16, D.Lgs. 163/2006.

Di norma, l'incarico di svolgere le funzioni di cui al precedente articolo è attribuito al personale tecnico e amministrativo dipendente dal Dipartimento Tecnico di questa Amministrazione ("ufficio tecnico della stazione appaltante"), in possesso dei requisiti e dei titoli professionali prescritti, quando richiesti in relazione alle mansioni da svolgere, fatte salve motivate e certificate carenze nella dotazione organica del Dipartimento medesimo, ovvero, fatte salve motivate e certificate carenze nell'organico dell'ufficio tecnico di adeguate professionalità richieste dalle norme.

Ove le prestazioni di cui all'articolo 2 non vengano svolte per espressa rinuncia, ovvero non possano essere espletate per carenza d'organico, o per la mancanza dei requisiti tecnico-professionali dai dipendenti dell'Ufficio tecnico, le medesime prestazioni potranno essere richieste, accettate ed espletate a termini del presente regolamento da altri dipendenti dell'azienda medesima in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa vigente. Quando non sia possibile fare ricorso ad altro personale dipendente, le prestazioni di cui all'articolo 2 potranno essere espletate facendo ricorso a personale esterno a contratto libero-professionale.

Il possesso dei requisiti e dei titoli professionali prescritti, quando richiesti in relazione alle mansioni da svolgere, il rispetto della progressione nel conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti è verificato dal RUP e dal Direttore del Dipartimento tecnico nei propri atti.

Art. 4

Modalità e Soggetti competenti al conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui al precedente articolo 2 sono conferiti con atti amministrativi formali, secondo le competenze già definite con la deliberazione n. 86 del 31 marzo 2005, nei tempi e nei modi prescritti dalle norme e dal presente regolamento.

Rientrano nelle competenze del Direttore del Dipartimento Tecnico i conferimenti degli incarichi delle funzioni di cui al precedente articolo 2 al personale alle dipendenze del Dipartimento medesimo, su proposta del Dirigente della competente Unità Operativa.

Rientrano nelle competenze esclusive del Direttore Generale il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 2, quando l'incarico debba essere conferito al Direttore del Dipartimento Tecnico e/o a personale esterno al dipartimento.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi rientranti nelle proprie competenze su proposta motivata del Direttore del Dipartimento, esperite le procedure di legge ove necessarie per l'individuazione degli incaricandi; quando gli incarichi da conferire riguardino il Direttore del Dipartimento, l'onere di formulare e sottoscrivere la proposta si trasferisce al Dirigente che per regolamento sostituisce il capo Dipartimento in caso di assenza e/o di impedimento.

L'affidamento degli incarichi sarà effettuato in base ai criteri seguenti nel rispetto dell'ordine degli stessi:

- a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione alla singola opera da progettare tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili;
- b) rotazione per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimale degli incarichi, tenuto anche conto del numero e del valore di quelli già affidati;
- c) rispetto del principio di trasparenza, in particolare tramite riunioni periodiche con il personale aspirante al conferimento degli incarichi.

Con l'atto di cui al 1° comma devono essere individuati i titolari degli incarichi ed i rispettivi collaboratori specificandone i relativi compiti, definendo per ciascun nominativo le percentuali delle quote attribuite.

Art. 5

Ufficio della direzione dei lavori

L'ufficio della direzione dei lavori è costituito a norma del D.P.R. n. 554/99, art. 123, prima della gara per l'affidamento dei lavori da eseguire.

L'ufficio è composto da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, tipologia e complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Per motivate e documentate esigenze determinate dalla complessità tecnica dell'opera da eseguire, o per altre motivazioni tecniche da certificarsi a cura del RUP, è ammessa la istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori a composizione mista.

L'ufficio a "composizione mista" è costituito da personale dipendente del Dipartimento tecnico e da personale esterno al dipartimento ma interno all'azienda o da personale esterno all'azienda, con incarico libero professionale, ferme restando le prerogative, competenze e vincoli di dipendenza gerarchica delle funzioni fissata dalle vigenti norme.

Art. 6

Sicurezza nei cantieri

Di norma il direttore dei lavori svolge le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori, nominato all'interno dell'Ufficio tecnico, sia sprovvisto dei requisiti prescritti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e quando la complessità dei lavori giustifichi la suddivisione dei compiti, le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza saranno espletate in modo disgiunto dalla direzione lavori, alternativamente come segue:

- a) ove la elevata complessità della direzione lavori motivi e richieda la nomina di un direttore operativo o di un ispettore di cantiere, scegliendolo e nominandolo fra i tecnici avente i requisiti necessari anche per svolgere i compiti di coordinatore in materia di sicurezza all'interno del luogo e durante lo svolgimento dei lavori;
- b) ove la complessità della direzione lavori non motivi la nomina di un direttore operativo, o di un ispettore di cantiere, scegliendo e nominando un tecnico responsabile coordinatore in materia di sicurezza all'interno del luogo e per la durata dei lavori.

Il direttore operativo, l'ispettore di cantiere ovvero, il tecnico responsabile coordinatore in materia di sicurezza, saranno scelti in primo luogo all'interno del Dipartimento tecnico, in quanto sussistano persone in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni che le norme demandano ai medesimi, e saranno remunerati come prevede l'art. 9 del presente regolamento.

Ove il direttore operativo, l'ispettore di cantiere ovvero, il tecnico responsabile coordinatore in materia di sicurezza, non possano essere scelti nella dotazione organica del Dipartimento, per oggettive carenze o per la carenza di requisiti tecnico-professionali adeguati, l'incarico di svolgere le funzioni sopra descritte sarà conferito ad un tecnico da reperire nell'ordine, all'esterno del dipartimento, ma all'interno dell'organizzazione aziendale, in possesso dei requisiti professionali richiesti che accetti espressamente di essere remunerato a termini e nei limiti previsti dal presente regolamento ovvero, da reperire con un contratto libero professionale all'esterno dell'organizzazione aziendale.

Art. 7

Costituzione e ammontare del fondo di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 92, comma 5

A norma dell'art. 92, co. 5, Legge 163/06 come modificato dalle sopra richiamate disposizioni viene costituito un Fondo pari al 2% dell'importo a base di gara dell'opera o di un lavoro da eseguire, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda.

Il finanziamento per la costituzione del fondo è previsto alla voce "spese tecniche" del relativo quadro economico di progetto, di cui all'art. 17 del D.P.R. 554/99. L'individuazione del Fondo per i relativi lavori avviene con singoli atti deliberativi.

Gli incaricati delle funzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b), quando le medesime siano espletate da personale dipendente dal Dipartimento, o da altro personale alle dipendenze dell'azienda, sono remunerati con i fondi costituiti ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 92 determinati a norma del presente regolamento, da specificare e accantonare all'interno degli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere a cui le citate attività si riferiscono.

Art. 8

Ammontare complessivo del fondo

Descrizione intervento	% cost. fondo
Manutenzione ordinaria	0,0%
Interventi di manutenzione straordinaria	2,0%
Manutenzione straordinaria con recupero, ripristino di immobili; lavori di ampliamento di costruzioni esistenti; nuove costruzioni:	2,0%
Note: I valori della tabella sono al netto dall'IVA il Fondo potrà essere costituito anche per lavori accessori previsti nell'ambito di contratti misti di fornitura e/o servizi, limitatamente all'importo dei soli lavori a carattere straordinario che richiedano una progettazione definitiva o esecutiva; il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per il ribasso in sede di aggiudicazione o di modifica dell'importo contrattuale, anche in aumento, verificatosi in corso di esecuzione delle opere.	

Destinatario del fondo è il personale sanitario/tecnico/amministrativo dello staff direzionale del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, in servizio alla data di affidamento dell'incarico e di approvazione del progetto che partecipa all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, e/o il personale dipendente dell'azienda quando concorre all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 9

Criteri e percentuali di ripartizione del fondo

Il fondo, "non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro" il cui ammontare complessivo è fissato ai sensi del precedente art. 8, è destinato alle funzioni di RUP, Progettista, D.L., Collaudatore, Coord. Sicurezza e Collaboratori delle attività di supporto secondo la seguente ripartizione:

A) Natura incarico espletato	% di attribuzione
1. responsabile unico del procedimento (RUP)	9 %
2. tecnici incaricati della redazione del progetto (PRO) ¹ ;	45 %
3. redazione del piano della sicurezza (PS)	2 %
4. direzione lavori senza il coordinamento della sicurezza nel cantiere (DL)	15 %
5. coordinatore della sicurezza nel cantiere (CS)	9 %
6. Direttore Operativo senza il Coordinamento della sicurezza nel cantiere	5 %
7. Ispettore di cantiere	4 %
8. Collaudatore	3 %
9. collaboratori ed incaricati delle attività connesse e di supporto (CIAC)	8 %

Note:

¹ Tecnici che hanno redatto il progetto definitivo (i quali nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

la percentuale di cui alla voce 5 si somma alla percentuale di cui alla voce 4 ove il direttore dei lavori svolga anche la funzione di coordinatore per la sicurezza nel cantiere; si somma alla percentuale di cui alla voce 6 ove il direttore operativo svolga anche la funzione per la sicurezza nel cantiere;

le percentuali di articolazione del fondo di cui alla tabella restano risparmiate a vantaggio dell'Amministrazione quando le relative funzioni sono espletate in tutto da personale incaricato, esterno all'Azienda;

nell'ambito delle quote di cui ai punti 1) e 9) sono considerate anche le attività di verifica e validazione della progettazione ex art. 46, 47, 48 del D.P.R. n. 554/99.

nell'ipotesi che la direzione lavori risulti particolarmente complessa, la quota di cui al punto 4 potrà essere incrementata dal RUP fino a raggiungere il 30%, con corrispondente riduzione proporzionale delle altre quote.

B) Nel caso di affidamento incarico Progettazione esterno all'Azienda	% di attribuzione
1. responsabile unico del procedimento (RUP)	17 %
2. tecnici incaricati della redazione del progetto (PRO) ¹ ;	30%
3. redazione del piano della sicurezza (PS)	2 %
4. direzione lavori senza il coordinamento della sicurezza nel cantiere (DL)	15 %
5. coordinatore della sicurezza nel cantiere (CS)	9 %
6. Direttore Operativo senza il Coordinamento della sicurezza nel cantiere	5 %
7. Ispettore di cantiere	4 %
8. Collaudatore	3 %
9. collaboratori ed incaricati delle attività connesse e di supporto (CIAC)	15 %

Note:

¹ Nel caso in cui l'incarico della redazione del progetto sia affidata ad un soggetto esterno, tenuto conto del lavoro di supporto che comunque deve essere svolto dal personale del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche, a disposizione del progettista, si stabilisce l'accantonamento pari al 30% della quota per la redazione del progetto, aumentando di conseguenza la percentuale del RUP al 17% e la percentuale dei Collaboratori (CIAC) al 15%; quest'ultimo incremento del 7% viene distribuito ai tecnici che collaborano col RUP sia in fase di preparazione del progetto che nel corso dei lavori.

Rimangono invariate le altre percentuali.

Tecnici che hanno redatto il progetto definitivo (i quali nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

la percentuale di cui alla voce 5 si somma alla percentuale di cui alla voce 4 ove il direttore dei lavori svolga anche la funzione di coordinatore per la sicurezza nel cantiere; si somma alla percentuale di cui alla voce 6 ove il direttore operativo svolga anche la funzione per la sicurezza nel cantiere;

le percentuali di articolazione del fondo di cui alla tabella restano risparmiate a vantaggio dell'Amministrazione quando le relative funzioni sono espletate in tutto da personale incaricato, esterno all'Azienda;

nell'ambito delle quote di cui ai punti 1) e 9) sono considerate anche le attività di verifica e validazione della progettazione ex art. 46, 47, 48 del D.P.R. n. 554/99.

nell'ipotesi che la direzione lavori risulti particolarmente complessa, la quota di cui al punto 4 potrà essere incrementata fino a raggiungere il 30% con corrispondente riduzione proporzionale delle altre quote.

Tra le attività di progettazione di cui al presente regolamento non rientrano le prestazioni per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi e rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica.

Nel caso in cui a causa di vizi o errori nella progettazione sia necessario apportare le variazioni di cui all'art. 132, co. 1, lettera e), D. Lgs. 163/2006, nessun emolumento è dovuto ai progettisti interni, salva comunque la possibilità per l'Azienda di rivalersi tramite la polizza all'uopo attivata dai professionisti.

Art. 10 **Liquidazione dei compensi**

La ripartizione e la liquidazione delle competenze – al lordo degli oneri - viene effettuata con atto formale del Direttore del Dipartimento Tecnico in relazione alle percentuali di cui alla tabella sub art. 9, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

L'avvenuto accertamento e il Fondo di riferimento dovranno risultare espressamente dichiarati nella determina del Direttore. Copia di tale atto sarà inviato al Dipartimento Gestione Risorse Umane per i successivi pagamenti e al Dipartimento Economico Finanziario per imputazione al piano dei conti.

Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 11 **Assicurazione**

Ai sensi dell'art. 92, comma 7 bis del D.Lgs. n. 163/2006, il soggetto incaricato deve essere munito dalla data di accettazione dell'incarico di specifica polizza di responsabilità civile e professionale di cui D.P.R. n. 554/99, art. 106, come modificato dalla L. 388/2000, a carico dell'Azienda che prevede il relativo onere nell'ambito del quadro economico di realizzazione dell'opera.

L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006.

In adempimento di quanto è indicato ai precedenti commi, l'Azienda procede attraverso il competente Ufficio Assicurazioni alla stipulazione di una polizza tipo.

E' attiva l'Assicurazione per danno patrimoniale con sottoscrizione volontaria di copertura per rischio "colpa grave".

Art. 12 **Spese accessorie**

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e delle restanti prestazioni, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Azienda.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e delle restanti prestazioni è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Azienda.

Gli uffici preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.

Il Dipartimento Tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento devono informare tempestivamente gli eventuali diversi settori, competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art. 13 **Rendicontazione annuale**

Il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche procede alla verifica della ripartizione dei fondi e presenta una rendicontazione annuale alla Direzione generale.

La rendicontazione deve indicare l'ammontare dei fondi destinati alla incentivazione dei progetti, il numero dei progetti interessati, il numero e le qualifiche del personale coinvolto.

Art. 14

Rapporto tra compensi per progettazione interna e quote spettanti a titolo di incentivazione

Le quote individuali spettanti ai dipendenti a titolo di produttività collettiva e individuale (Area Comparto) e Retribuzione di Risultato (Aree Dirigenziali) in base agli specifici Accordi Aziendali che disciplinano tale materia, vengono corrisposte al personale che partecipa alla progettazione interna fino al limite in cui il compenso per quest'ultima attività corrisponde al doppio della quota di incentivazione, calcolato in base annua.

Art. 15

Validità

Il presente regime di riconoscimento degli Incentivi alla Progettazione previsto dalle norme richiamate, **ha validità dal 01/04/2010** e da tale data si applica la determinazione del Fondo complessivo per la progettazione interna e la relativa ripartizione tra gli aventi diritto.

Art. 16

Norma transitoria

I compensi derivanti dall'applicazione del Regolamento vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 61, 8° comma del D.L. 112/08 e successivo D.L. 185/08 continuano ad erogarsi anche successivamente all'01/01/2009 qualora relativi a fondi deliberati e a prestazioni effettuate o iniziate anteriormente alla medesima data del 01/01/2009 inoltre, l'art. 61, comma 7 bis introdotto dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e abrogato dall'art. 36 della L. 183 del 04/11/2010, si applica limitatamente alle erogazioni di fondi costituiti con decorrenza 01/01/2009 e liquidati entro il 24/11/2010. Tutti i fondi costituiti o erogati successivamente a tale data, sono soggetti alla L.183/2010.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

DATA: 29.03.2011
DELIBERA N. 111

OGGETTO: PT 87/2011 - Approvazione del Regolamento in merito alla distribuzione di risorse per la "Attività Professionale Interna", di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5°: aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35 della L. 183 del 04/11/2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

«

Richiamato l'atto n. 355 del 28/10/2009 del Direttore Generale, esecutivo ai sensi di legge, di approvazione del precedente Regolamento per la "Progettazione Interna", di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5 come modificato dall'art. 61, 8° comma del D.L. 112/08 conv. in L. 133/08, art. 1 comma 10 quater, L. 201/08 art. 18 comma 4 sexies, L. 2/09 e ss.mm.ii.

Ritenuto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 4/11/2010, n. 183, che con l'art. 35 dispone l'abrogazione dell'art. 61, 8° comma del D.L. 112/08 conv. nella L. 133/08, ripristinando la destinazione dell'intero Fondo costituito a norma dell'art. 92, 5° comma del D.Lgs 163/06, a favore delle prestazioni effettuate dai dipendenti della Stazione Appaltante per: Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratori delle suddette attività, di provvedere all'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina della "Attività Professionale Interna".

Considerato che l'aggiornamento del Regolamento di cui trattasi è stato effettuato in attuazione della nuova norma di legge, del quale è stata data specifica informazione alle OO. SS. di Comparto e Area Dirigenziale;

Tenuto conto che, il presente Regolamento, è depositato agli atti dell'Ufficio Budget del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento delle Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche proponente;

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare il Regolamento in merito alla distribuzione di risorse per la "Attività Professionale Interna", di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5 che recepisce le modifiche introdotto dall'art. 35 della L. 183 del 04/11/2010, nel testo allegato, depositato agli atti dell'Ufficio Budget del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche;

2. Di dare mandato al Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche di procedere all'applicazione del Regolamento per la disciplina della "Attività Professionale Interna".
3. Di inserire il predetto Regolamento nella Raccolta ufficiale dei Regolamenti Aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lalla BUORA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)